

ECOSAVONA SRL

PARTE SPECIALE -1-

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Aggiornamento del 07 Gennaio 2021

CAPITOLO 1.

Funzione della PARTE SPECIALE – 1 –

La presente Parte Speciale -1- si riferisce a comportamenti che possono essere posti in essere da Amministratori, Dirigenti e Dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio reati, nonché da collaboratori e da consulenti esterni di ECOSAVONA, di seguito indicati quali “Destinatari”.

Obiettivo della presente Parte Speciale -1- è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, mantengano, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti pubblici, condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi contemplati.

Nella presente Parte Speciale – 1 – vengono definiti i principi generali di riferimento relativi alle Attività Sensibili individuate nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti pubblici, nonché regole di “comportamento” e “procedure” che amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori nonché consulenti esterni di ECOSAVONA Srl sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello specificamente volti a prevenire i reati di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/01.

Nelle pagine che seguono verranno dunque individuate:

- le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/01;
- le Attività Sensibili relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione che, nell’ambito delle attività aziendali di ECOSAVONA Srl , potrebbero risultare a rischio di commissione di reati;
- i principi di riferimento in attuazione dei quali devono essere adottate le procedure aziendali che gli amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori e consulenti esterni di ECOSAVONA Srl, sono chiamati ad osservare, ai fini della corretta ed effettiva applicazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- i principi di riferimento che devono presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell’Organismo di Vigilanza e dei responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, debitamente formalizzate in apposite procedure e/o regolamenti interni da adottare ai fini della corretta applicazione del presente Modello.

CAPITOLO 2.

Criteri per la definizione di Pubblica Amministrazione e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare dei criteri generali e di fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come “pubblici” nei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/01, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare le fattispecie criminose previste nel Decreto Legislativo citato.

2.1. Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla Pubblica Amministrazione quegli Enti che svolgono “tutte le attività dello Stato e degli altri Enti Pubblici”.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti alla categoria è possibile richiamare, da ultimo, l’art. 1, comma 2, D. lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, gli Enti o categorie di Enti individuati nella seguente Tabella:

Enti Pubblici	
1) Enti ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo: - Ministeri; - Camera e Senato; - Dipartimento Politiche Comunitarie; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; - Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas; - Banca di Italia; - Consob; - Autorità Garante per la protezione dei dati personali; - Agenzia delle Entrate; - ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.	6) Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative
	7) Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni.
	8) Comunità montane e loro consorzi ed associazioni.
	9) Enti e Monopoli di Stato
	10) Rai
2) Regioni 3) Province 4) Comuni	11) ASL
5) Tutti gli Enti Pubblici non economici nazionali, regionali, e locali: - INPS; - CNR; - INAIL; - INPDAI; - INPDAP; - ISTAT; - ENASARCO.	

2.2. Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell’art. 357, comma 1° c.p. è considerato Pubblico Ufficiale “agli effetti della legge penale”, colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Il secondo comma precisa che, agli effetti della legge penale, “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

In altre parole è definita pubblica, la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell’art. 357 c.p., elenca alcuni dei principali criteri di massima per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”. Vengono quindi pacificamente definite come “funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: a) poteri deliberativi; b) poteri autoritativi; c) poteri certificativi.

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una “pubblica funzione amministrativa”. Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di Pubblici Ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di Enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un’attività di altro Ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consente, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all’esterno in forza di un potere di rappresentanza.

Dunque, soggetti pubblici che non formano o non manifestano la volontà della Pubblica Amministrazione e svolgono solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell’Ente (es., segretari amministrativi, geometri, ragionieri e ingegneri) non rientrano nella categoria di “pubblici ufficiali” ma di “incaricati di un pubblico servizio”.

Reati che possono essere commessi solo da o verso Pubblici Ufficiali

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dal Dlgs 75/2020]
- Peculato (art. 314 c.p.) [articolo inserito dal Dlgs 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [articolo inserito dal Dlgs 75/2020]
- Traffico di influenze illecite (art 346 bis c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [articolo inserito dal Dlgs 75/2020]
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

2.3. Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza.

Volendo meglio puntualizzare tale categoria, è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell'applicazione pratica.

L'art. 358, c.p. al riguardo specifica che: *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come la “pubblica funzione” – da norme di diritto pubblico; tuttavia il servizio si caratterizza per l'assenza dei poteri certificativi, autorizzativi e deliberativi propri della pubblica funzione.

La legge, inoltre, precisa ulteriormente che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”.

La giurisprudenza ha individuato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell'Ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica.

In particolare si fa riferimento ai seguenti indici:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per comprendere se un soggetto rivesta o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interessi generali.

I caratteri peculiari della figura dell'incaricato di un pubblico servizio possono essere, quindi, così sintetizzati:

▪ **Incaricati di Pubblico Servizio**

Sono tutti coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

▪ **Pubblico Servizio** è un'attività:

- i) disciplinata da norme di diritto pubblico;
- ii) caratterizzata dalla mancanza di poteri deliberativi, autorizzativi e certificativi (tipici della Pubblica funzione amministrativa);
- iii) mirata alla cura di interessi pubblici o al soddisfacimento di bisogni di interesse generale;
- iv) non può mai costituire pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale.

Ai fini della presente trattazione, con l'espressione "Pubblica Amministrazione" deve, dunque, intendersi quel complesso di autorità, organi e agenti cui l'ordinamento affida la cura di interessi pubblici e che vengono individuati:

- nelle istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali, intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire, con strumenti giuridici, gli interessi della collettività;
- nei pubblici ufficiali, che prescindere da un rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro ente pubblico, esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- negli incaricati di pubbliche funzioni o servizi che svolgono un'attività riconosciuta come funzionale ad uno specifico interesse pubblico.

CAPITOLO 3.

Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/01)

La presente Parte Speciale – 1 – individua, nel dettaglio, le condotte criminose che possono configurare, nei rapporti tra ECOSAVONA Srl e la Pubblica Amministrazione e/o soggetti pubblici, le ipotesi di reato espressamente previste dalla normativa in oggetto.

Si provvede, di seguito, a fornire una breve descrizione delle singole fattispecie di reato, contemplate dagli artt. 24 e 25 D. Lgs. n. 231/01, con espressa indicazione dei comportamenti illeciti sanzionati dalle predette norme.

La responsabilità penale e amministrativa dell'ente, si estende, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. n.231/01, a tutti i casi in cui i reati, di seguito indicati, vengano commessi, nella forma consumata o tentata, “*nell'interesse o a vantaggio*” della società.

3.1. Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

▪ Caratteristiche del reato

Il reato in questione si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi, da parte dello Stato italiano, o da un Ente pubblico, o dall'Unione europea, destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi o le attività cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Scopo della norma è quello di reprimere le frodi successive all'ottenimento di prestazioni pubbliche aventi un interesse generale; tale interesse, infatti, risulterebbe vanificato qualora il vincolo di destinazione venisse eluso.

Ci si riferisce, infatti, a *sovvenzioni, contributi o finanziamenti* intesi come “attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzate da un'onerosità ridotta rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie condizioni di mercato”.

Per l'integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte dei fondi ricevuti sia impiegata per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando in alcun modo che l'attività programmata sia stata comunque svolta.

Risultano altresì irrilevanti le finalità che l'autore del reato abbia voluto perseguire, poiché elemento soggettivo del reato medesimo è costituito dalla volontà di sottrarre risorse destinate a uno scopo prefissato.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato che non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Più in generale, del reato di malversazione risponde una società che, in maniera non fraudolenta, riceve finanziamenti pubblici (siano essi regionali, statali o comunitari) da destinare a una particolare finalità, e volontariamente, distrae, anche solo in parte, il contributo economico ricevuto dalla finalità per la quale era stato inizialmente concesso.

3.2. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 *ter* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822.

Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

▪ Caratteristiche del reato

La condotta penalmente sanzionata si configura nel caso in cui la Società (anche tramite un soggetto esterno alla stessa) – mediante l'utilizzo di dichiarazioni (scritte o orali) o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – consegua per sé o per altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al precedente (art. 316 *bis*, c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si realizza con l'ottenimento dei finanziamenti.

Va evidenziato che tale fattispecie di reato costituisce un'ipotesi residuale rispetto alla truffa aggravata di cui all'art. 640 *bis*, c.p. Si tratterà di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato tutte le volte in cui la condotta illecita sia posta in essere

con le specifiche modalità previste dalla norma (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, semplice omissione di informazioni dovute); si ricadrà, invece, nell'ipotesi di truffa aggravata (fattispecie più generale e più grave) qualora gli strumenti ingannevoli impiegati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da quelli considerati nell'art. 316 *ter*, c.p., e riconducibili alla nozione di "artifici o raggiri" richiamata dall'art. 640 *bis*, c.p.

La fattispecie in esame si configura come ipotesi residuale anche nei confronti del reato di truffa in danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), rispetto al quale l'elemento specializzante è dato non più dal tipo di artificio o raggiro, bensì dal tipo di profitto conseguito ai danni dell'Ente pubblico ingannato; profitto che, nella fattispecie più generale testé richiamata, non consiste nell'ottenimento di un'erogazione, ma in un profitto generico di qualsiasi natura.

Nella pratica, si pensi al caso di una richiesta di contributo alla provincia o ad altro ente pubblico, per l'acquisto di un autoveicolo o di un macchinario industriale, a sostegno del quale viene presentata dalla società una fattura recante l'indicazione di un prezzo maggiore di quello effettivo.

3.3. Concussione (art. 317 c. p.)

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni"

▪ Caratteristiche del reato

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa un soggetto privato a promettere o procurare denaro o altre utilità al fine di conseguire un interesse per se stesso o per terzi.

Nel reato di concussione, decisiva è la preminenza prevaricatrice esercitata dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio sulla controparte privata per creare o insinuare nel soggetto passivo uno stato di timore atto a eliderne la volontà.

E' da rilevare che per la configurazione del reato *de quo* non sempre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio sono soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione. Essi possono far parte, come si evidenzierà in seguito, anche alla sfera delle imprese private che abitualmente o saltuariamente svolgono un'attività per conto della Pubblica Amministrazione.

Commette il reato di concussione il pubblico ufficiale preposto ad una ispezione il quale, nell'aver accertato una violazione normativa, prospetta alla società sottoposta

all'accertamento conseguenze gravi, di natura penale o amministrativa, ove tale società non acceda alla richiesta di denaro o altra utilità.

Nel reato *de quo* non è possibile alcuna tipizzazione delle condotte concussive, dato che sia la posizione di preminenza del soggetto pubblico, sia quella di soccombenza del privato si possono manifestare nelle forme più eterogenee.

A titolo esemplificativo, si pensi al funzionario di un ente pubblico che, escludendo un privato da una gara d'appalto senza alcuna ragione apparente, determina in quest'ultimo uno stato di soggezione in quanto lo pone di fronte all'alternativa di pagare o di essere estromesso dalle future convocazioni per le gare d'appalto, inducendolo, così, a dare o a promettere indebitamente denaro o altre utilità.

In relazione a tale fattispecie è punito solo il soggetto pubblico.

3.4. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c. p.).

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni”

▪ Caratteristiche del reato

Tale ipotesi di reato, a differenza del reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio previsto dal successivo art. 319 c.p., configura “una violazione del principio di correttezza e di imparzialità cui dovrebbe conformarsi l'attività della Pubblica Amministrazione, senza che la parzialità si trasferisca nell'atto, che resta l'unico strumento possibile per attuare interessi esclusivamente pubblici”.

Inoltre, il reato di corruzione si distingue da quello di concussione poiché mentre in quest'ultimo il soggetto pubblico approfitta dello stato di timore creato nel soggetto passivo sì da viziarne o eliminarne la volontà o indurlo a compiere la pretesa illecita, nell'ambito della corruzione corrotto e corruttore agiscono su un piano di parità.

In sostanza, il delitto di corruzione in esame si consuma anche con la mera accettazione della promessa di ricevere denaro o altra utilità, senza che a questa promessa necessariamente si accompagni la dazione materiale.

Il reato previsto dall'art. 318 c.p., così come quello previsto dal successivo art. 319 c.p., è stato inserito nelle previsioni del D.Lgs. n. 231/01 – anche se reato tipico della Pubblica Amministrazione – poiché anche soggetti facenti parte di società a carattere privato e investite dello svolgimento di un pubblico servizio sono equiparate a pubblici funzionari ovvero a incaricati di un pubblico servizio.

3.5. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”

▪ **Caratteristiche del reato**

A differenza del reato previsto dall’art. 318 c.p., in precedenza esaminato, il reato *de quo* si verifica allorquando un pubblico ufficiale italiano o estero riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere un “atto non dovuto”, anche se formalmente regolare, determinando un vantaggio in favore del corruttore.

L’atto contrario ai doveri di ufficio comprende qualsiasi comportamento del pubblico ufficiale che sia in contrasto con norme giuridiche o con istruzioni di servizio: di talchè, ai fini della configurabilità del reato, non è necessario che l’atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio sia ricompreso nelle specifiche mansioni del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che tale atto rientri nelle competenze dell’ufficio a cui appartiene ed in relazione al quale il funzionario pubblico abbia o possa avere una qualche possibilità di ingerenza, sia pure di mero fatto.

Per esempio, si è ritenuto sussistente il reato in oggetto nel caso in cui il dirigente dell’ufficio compartimentale delle imposte dirette dava disposizioni, in forza dell’accordo criminoso con il corruttore, per definire in fretta la verifica in corso presso una società in modo da impedire il completo controllo fiscale e contabile.

Ancora, nel caso di ispezioni, verifiche, da parte di pubblici ufficiali vengano fatte promesse di denaro o di altre utilità per omettere determinati accertamenti o atti dell’ufficio da parte dei soggetti a ciò preposti.

Mentre le piccole regalie d’uso possono escludere il reato di corruzione per il compimento di un atto d’ufficio, previsto dall’art. 318 c.p., lo stesso non può dirsi nel caso di specie. L’esame inteso ad accertare se il donativo o la promessa del donativo abbia assunto l’aspetto di pura cortesia, è ammissibile solo se l’atto richiesto o compiuto dal pubblico ufficiale sia un atto dovuto. Solo nel primo caso, infatti, è possibile ritenere che il piccolo donativo di cortesia non abbia avuto influenza nella formazione dell’atto stesso.

3.6. Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all’articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

La circostanza aggravante prevista dalla norma in oggetto, rileva nei casi in cui l'accordo delittuoso tra il pubblico ufficiale corrotto e il privato corruttore abbia ad oggetto impieghi pubblici, stipendi, pensioni, o contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

3.7. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni, se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

▪ Caratteristiche del reato

E' opportuno sottolineare che il reato in esame non costituisce una circostanza aggravante rispetto ai reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p., ma costituisce una fattispecie del tutto autonoma, in quanto scopo della norma è quello di garantire lo svolgimento imparziale dell'attività giudiziaria.

A questo proposito si ricorda che la qualità di "parte" in un processo penale sia da riconoscere non solo all'imputato, ma anche all'indagato ed alla persona offesa costituita parte civile, oltre che al Pubblico Ministero.

La norma, inoltre, non opera alcuna distinzione – come possibili autori del reato – fra diverse tipologie di pubblici ufficiali. Di conseguenza, si configura tale reato nel caso in cui una società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario dell'ufficio).

3.8. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

▪ Caratteristiche del reato

Il reato si configura allorquando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

La fattispecie che, richiama il reato di “concussione per induzione”, si pone in una posizione intermedia tra la concussione e la corruzione.

Il reato in questione, infatti, si diversifica dalla concussione sia in riferimento al soggetto attivo, (che può essere sia il pubblico ufficiale che l'incaricato di pubblico servizio), sia in relazione alle modalità per ottenere o farsi promettere il denaro o altra utilità, che nell'ipotesi criminosa in questione, consiste nella sola induzione, per cui è prevista punibilità anche del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità.

Rientra invece nell'induzione ai sensi dell'art. 319 *quater* c.p. la condotta del pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dalla applicazione della legge per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità. In questo caso è punibile anche il soggetto indotto che mira ad un risultato illegittimo a lui favorevole.

La condotta che integri la c.d. "induzione", necessaria ai fini della configurazione del delitto, si realizza nel caso in cui il comportamento del pubblico ufficiale sia caratterizzato da un "abuso di poteri o di qualità" in grado di esercitare una pressione o una persuasione psicologica nei confronti della persona cui sia rivolta la richiesta indebita di dare o promettere denaro o altra utilità, posto che in colui che dà o promette vi sia la consapevolezza che tali utilità non siano dovute.

Ai sensi dell'art. 322 bis c.p., il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità si considererà integrato anche se commesso da membri degli organi delle Comunità europee e da funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

3.9. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Le condotte previste negli art 318 e 319 possono essere commesse anche da incaricati di un pubblico servizio e, nel caso previsto dall'art. 318 c.p., incaricati di un pubblico servizio che rivestano la qualità di pubblici impiegati (siano cioè legati da un rapporto di pubblico impiego con l'Ente pubblico).

3.10. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articolo 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Le stesse pene previste per i casi di corruzione e concussione si applicano anche a colui che corrompe. La punibilità del corruttore permane dunque anche se il pubblico

ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, sia ignoto o non via sia certezza sulla commissione del reato.

3.11. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.

▪ Caratteristiche del reato

Tale ipotesi di reato rappresenta una “forma anticipata” del reato di corruzione. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un atto di corruzione, questo non si perfezioni, in quanto il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

Per la configurabilità del reato occorre tener conto dell'entità del compenso offerto, delle qualità del destinatario, della sua posizione economica e di ogni altra connotazione relativa al caso concreto.

Si precisa, che integra la figura criminosa della corruzione anche la proposta illecita fatta da un soggetto terzo, che si interpone in veste di intermediario.

3.12. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
 - 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
 - 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
 - 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
 - 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione. Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
- Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.».*

La norma in oggetto, introdotta con legge 29.9.2000, n. 300, fatte salve le modalità di condotta delle fattispecie dinanzi esposte, estende a tutte le categorie dei soggetti ivi elencati (Stati esteri, Organi della Comunità europea e funzionari comunitari) l'applicabilità delle norme in materia di reati di

corruzione, concussione, istigazione alla corruzione, di cui alla presente trattazione.

3.13. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da tre anni e con la multa da € 51 a € 1032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.*

▪ Caratteristiche del reato

La condotta consiste nel ricorrere a qualsiasi tipo di “artificio” o “raggiri” (menzogna, silenzio, inganno atto a sorprendere l'altrui buona fede allo scopo di indurre in errore lo Stato (oppure altro ente pubblico o l'Unione Europea), al fine di ottenere un indebito profitto con altrui danno. Le conseguenze del reato sono il vantaggio da parte dell'autore della truffa e la perdita patrimoniale da parte dello Stato o di altro ente pubblico.

In questo modo, potendo il profitto e il danno verificarsi in due momenti diversi, il reato di truffa si perfeziona non con l'azione tesa al profitto, ma con la realizzazione del danno medesimo.

Quest'ultimo, poi, deve avere contenuto patrimoniale, cioè concretizzarsi in un pregiudizio per il patrimonio del soggetto passivo, a differenza del profitto, che può consistere anche nel soddisfacimento di un qualsiasi interesse, sia pure soltanto psicologico o morale dell'agente.

A livello esemplificativo il reato potrebbe ricorrere quando una società, attraverso fatturazioni per operazioni inesistenti, al fine di conseguire il regime agevolato dell'iva sulle merci acquistate, simuli la qualità di esportatore abituale, al fine di rivendere a prezzi maggiormente competitivi la merce.

3.14. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee.

▪ Caratteristiche del reato

Il reato in oggetto si verifica allorché i fatti di cui al precedente art. 640 c.p., riguardano l'ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre

erogazioni, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea.

L'art. 640-*bis* c.p., è autonoma ipotesi di reato e comprende tutti i casi di truffa in danno a organismi pubblico-comunitari.

Per "erogazione pubblica" si intende "ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato da altri Enti Pubblici o dalla Comunità europea", finalizzate alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di interesse pubblico

Il reato sussiste qualora siano attuati artifici o raggiri idonei a indurre in errore l'ente erogante

3.15. Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

▪ Caratteristiche del reato

Il reato si configura con: a) qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico; b) qualsiasi intervento, senza averne il diritto su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad essi pertinenti procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui.

La frode informatica, si consuma quando l'agente consegue l'ingiusto profitto a seguito di un danno patrimoniale altrui attraverso la manipolazione del sistema informatico danneggiato.

Scopo della norma è quello di le inibire tutti gli arricchimenti illeciti ottenuti attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico, fenomeno questo che si realizza in una interferenza che può avvenire tanto in fase di raccolta ed inserimento di dati, nonché di elaborazione, quanto in fase di emissione.

In relazione alle modalità della condotta, si pensi alla manipolazione dei dati inseriti nel sistema informatico attraverso la loro alterazione o la loro immissione abusiva, o anche in un intervento illecito sul sistema operativo affinché questo operi in maniera differente rispetto alla sua progettazione, cioè, ovviamente, al fine di procurare un qualsiasi interesse o un vantaggio a favore della società.

Ai fini del D.Lvo 231/2001 tale fattispecie rileva se commessa in danno allo Stato o di altro ente pubblico.

3.16 Frode nelle Pubbliche Forniture (art 356 c.p)

“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032 [32quater”]. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente ”

▪ Caratteristiche del reato

Il reato si verifica quando un soggetto commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Per «contratto di fornitura» si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi.

La norma identifica un quid pluris che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (

Ad esempio il dipendente o dirigente della società che A seguito della sottoscrizione di un contratto con la Pubblica Amministrazione consegnasse di un prodotto o svolgesse un servizio diverso da quello pattuito nell'esecuzione di un contratto.

3.17 Traffico di influenze illecite (art 346 bis c.p)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, e' punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. 2.La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. 3.La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. 4.Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

▪ Caratteristiche del reato

Il reato in oggetto si verifica quando un soggetto, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio,

indebitamente, fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio

3.18 Peculato (art 314 c.p)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”

▪ Caratteristiche del reato

Il reato in oggetto si verifica quando un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente, avendo per ragione del loro ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla pubblica Amministrazione, se ne appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri.

3.19 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art 316c.p)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o dei servizi, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.”

▪ Caratteristiche del reato

Il reato punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Giovarsi dell'errore altrui significa approfittare di una preesistente falsa rappresentazione del terzo tale da mettere il soggetto agente nella condizione di poter consumare il reato. L'errore che genera l'appropriazione può discendere da qualsiasi causa, ma non può essere prodotto volontariamente, ovvero con dolo, dal soggetto.

A differenza del peculato di cui all'art. 314 non è richiesto il requisito del preesistente possesso e la condotta consiste nel ricevere, ovvero accettare quanto viene per errore dato o reso disponibile, oppure nel ritenere, cioè non restituire.

3.20 Abuso d'ufficio (art 323 c.p)

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio(3), in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi

forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità(4), ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.”

▪ **Caratteristiche del reato**

La fattispecie sopra considerata potrebbe realizzarsi, in concreto, nel caso del dipendente che, approfittando di rapporti personali con il funzionario pubblico preposto al rilascio di determinati permessi e/o autorizzazioni, prenda contatto con quest'ultimo per ottenere un provvedimento favorevole nell'interesse dell'impresa, pur consapevole di non averne diritto. In un caso del genere, il dipendente potrebbe supportare il funzionario pubblico fornendogli pareri legali e documenti utili ai fini del perfezionamento del reato.

La condotta del funzionario che rilascia il provvedimento non dovuto si inquadrebbene nella fattispecie dell'abuso d'ufficio. Il dipendente e quindi la società nel cui interesse lo stesso abbia agito, risponderebbe a titolo di concorso nella commissione del reato da parte del funzionario pubblico.

CAPITOLO 4.

Le Attività Sensibili di ECOSAVONA Srl con riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione

I reati di cui agli artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01, che possono far sorgere la responsabilità amministrativa e penale della società, prevedono come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti pubblici (italiani e/o esteri).

A seguito dei rapporti che ECOSAVONA Srl intrattiene con la Pubblica Amministrazione o con soggetti che svolgono una pubblica funzione o un pubblico servizio, sono state individuate, in sede di valutazione, per ciascuna area aziendale, *“le attività nel cui ambito possono essere commessi i predetti reati”* (art. 6, D. Lgs n.231/01).

Le principali Attività Sensibili che ECOSAVONA Srl ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- Gestione dei rapporti di natura istituzionale con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti pubblici (anche per ciò che concerne la fase della raccolta, la fase della selezione e del trattamento e la fase dello smaltimento dei rifiuti e, quindi, la gestione degli impianti e delle discariche);
- Gestione di gare, contratti e appalti;
- Gestione degli Approvvigionamenti;
- Gestione delle attività inerenti la richiesta di provvedimenti e atti amministrativi verso la Pubblica Amministrazione (anche per ciò che concerne la fase della raccolta, la fase della selezione e del trattamento e la fase dello smaltimento dei rifiuti e, quindi, la gestione degli impianti e delle discariche);
- Gestione delle attività inerenti le attività di verifica/ ispezioni/ accertamenti/collaudi da parte di Enti Pubblici competenti;
- Gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare e logistica;
- Gestione del processo di assunzione del personale dipendente, di collaboratori, di consulenti e di incarichi professionali in genere;
- Gestione degli omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni e liberalità;
- Gestione dei crediti nei confronti degli enti pubblici

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere suggerite dall'Organismo di Vigilanza di ECOSAVONA Srl per la successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPITOLO 5.

I principi di riferimento e di attuazione delle condotte nelle “aree a rischio reato”

La presente Parte Speciale - 1 - vieta agli Amministratori, ai Dirigenti e al personale Dipendente di ECOSAVONA, nonché ai Collaboratori e ai Consulenti interni e/o esterni, della società di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare, nella forma consumata o tentata, le fattispecie di reato di cui agli artt. 24 e 25, del D.Lgs. n. 231/01, nell’interesse o a vantaggio della società;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi con la Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- porre in essere comportamenti tali da compromettere l’integrità o la reputazione della società nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti pubblici.

5.1. Definizione delle procedure per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione

ECOSAVONA Srl ha adottato delle procedure a presidio dei reati contro la P.A. Le procedure specifiche, aggiornate anche su proposta dell’Organismo di Vigilanza, prevedono per ogni singola Attività Sensibile l’adozione di regole specifiche onde limitare il rischio di commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale 1. Nelle pagine che seguono verranno nel dettaglio indicati i principi cui le procedure aziendali di ECOSAVONA Srl dovranno conformarsi ai fini di dare attuazione al Modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs n. 231/2001.

5.2. Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio

a) Il sistema delle deleghe e dei poteri aziendali

Il sistema di deleghe deve essere caratterizzato da elementi di “certezza” ai fini della prevenzione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01.

La società sta implementando i presidi in materia di deleghe e procure e in materia di poteri gestori, al fine di conformarsi ai principi richiesti dal D.lgs. 231/01.

In linea di principio, infatti, “*il sistema delle deleghe e dei poteri aziendali*” deve assicurare – in termini di puntuale determinazione di responsabilità e competenze – una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni, e deve consentire la gestione efficiente dell’attività aziendale.

Per delega si intende quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Per potere aziendale si intende la gestione realizzata attraverso la procura ovvero il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad un soggetto dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza, sono conferite delle procure di estensione adeguate e coerenti con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la delega.

Ai fini di una efficace prevenzione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01, il sistema di deleghe deve rispondere ai seguenti requisiti:

- tutti coloro che intrattengono per conto di ECOSAVONA Srl rapporti formali con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti pubblici devono essere dotati di formale delega;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato, il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente ed, eventualmente, gli altri soggetti ai quali le deleghe sono congiuntamente o disgiuntamente conferite;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione deve essere coerente con gli obiettivi e le politiche aziendali di ECOSAVONA ;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa ed amministrativi adeguati alle funzioni conferitegli.

Anche l'attribuzione delle procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01, deve rispondere ai principi di seguito indicati:

- le procure devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- le procure, sia speciali che generali, devono essere conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega;
- le procure devono contenere una descrizione dettagliata dei poteri di gestione conferiti;
- ai titolari delle procure devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- le procure possono essere conferite a persone fisiche espressamente individuate oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- nel caso di mutamento delle deleghe, gli interessati sono tenuti a non esplicitare i poteri previsti dalle procure relative al precedente incarico.

5.3. I principi generali di comportamento

In relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione, agli Organi Sociali ed ai Dirigenti di ECOSAVONA Srl, in via diretta, ai lavoratori dipendenti, ai collaboratori e ai consulenti esterni è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che – considerati individualmente o collettivamente – integrino direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale -1 -;
- porre in essere comportamenti che, anche se non integranti le figure di reato espressamente previste nella presente Parte Speciale -1- possono essere connotati da profili di illiceità;
- violare le regole previste dalle procedure aziendali specifiche, dal Codice Etico ed in generale dalla documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento contemplati nella presente Parte Speciale – 1 -;
- violare i principi codificati nel Codice Etico e nel presente Modello di organizzazione e gestione;
- effettuare promesse di pagamento o pagamenti in denaro, anche indiretti, a pubblici funzionari e/o a soggetti pubblici o a terzi in genere volti a influenzare un atto di ufficio e/o a ottenere favori illegittimi, promesse, o comunque utilità di qualsiasi genere a favore della società;
- porre in essere situazioni di potenziale conflitto di interessi con la Pubblica Amministrazione e/ o con esponenti pubblici;
- accettare e/o distribuire omaggi o regalie, che non corrispondono, in alcun modo, alla prassi aziendale, tali cioè da eccedere le normali pratiche commerciali o di cortesia;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (quali ad esempio promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera;
- fornire dichiarazioni, documenti, atti, certificati e informazioni non veritieri;
- porre in essere comportamenti indebiti volti ad ottenere, tramite artifici o raggiri, vantaggi di qualsiasi natura per la società, anche di carattere non necessariamente patrimoniale;
- effettuare favoritismi o tentativi di corruzione, sollecitazioni dirette o tramite terzi per creare vantaggi alla società;
- effettuare elargizioni in denaro o altra natura o qualunque forma di trattamento speciale a chiunque sia impegnato in un rapporto d'affari con un ente terzo, se l'intenzione ultima sia quella di influenzare una decisione commerciale/finanziaria ad eccezione, eventualmente, di regali occasionali o simbolici non in grado di influenzare alcuno;
- promettere vantaggi o utilità a clienti e fornitori, sfruttando vere o asserite relazioni con soggetti della Pubblica amministrazione;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

- alterare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici, intervenendo illegalmente con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi, al solo fine di procurare un indebito vantaggio a ECOSAVONA Srl.

CAPITOLO 6

I principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche in relazione alle c.d. “aree sensibili”.

L’attuazione dei principi elencati nel precedente capitolo, oltre che dei principi già illustrati nella Parte Generale del presente Modello e nel Codice Etico, richiede – con riferimento alle singole Attività Sensibili individuate all’interno di ECOSAVONA Srl- l’adozione di specifiche procedure aziendali che definiscano gli standard a cui le Direzioni e le Unità organizzative aziendali devono conformarsi nello svolgimento dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In generale, le procedure aziendali - richiamate al paragrafo 5.1. - provvedono anche a:

- definire con chiarezza ruoli e competenze delle funzioni responsabili della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con pubblici soggetti pubblici, in modo da garantire il rispetto del principio della “segregazione funzionale - contrapposizione degli interessi”;
- individuare la funzione e la persona fisica deputata a rappresentare ECOSAVONA Srl nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti pubblici, cui conferire apposita delega e/o procura, e stabilire specifiche forme di compiti, di responsabilità e di riporto periodico dell’attività svolta sia verso l’Organismo di Vigilanza che verso il Responsabile della funzione e/o direzione competente a gestire tali rapporti;
- prevedere idonei sistemi di controllo (quali ad esempio la compilazione di schede informative, l’indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) che consentano di verificare, in qualsiasi momento, la regolarità delle richieste di informazioni avanzate da ECOSAVONA Srl nei confronti degli uffici competenti della Pubblica Amministrazione, ovvero delle richieste avanzate nei confronti di ECOSAVONA Srl da esponenti della Pubblica Amministrazione;
- verificare ed accertare che tutti coloro che intrattengono per conto di ECOSAVONA Srl rapporti con la Pubblica Amministrazione dispongano di poteri di spesa adeguati alle funzioni loro delegate;
- assicurare la correttezza e veridicità dei documenti e delle informazioni fornite da ECOSAVONA Srl nei confronti della Pubblica Amministrazione o di altro soggetto pubblico;
- documentare in modo idoneo, su supporto cartaceo o informatico, i principali adempimenti eseguiti dalla funzione e/o Direzione di ECOSAVONA Srl nel corso

delle relazioni o dei contatti stretti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti pubblici;

- garantire che i documenti riguardanti l'attività nei confronti della Pubblica Amministrazione o di soggetti pubblici sia archiviata e conservata a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- prevedere che l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, già archiviati, sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a un suo delegato, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza;
- contemplare specifici flussi informativi tra le Direzioni e/o funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- denunciare direttamente all'Organismo di Vigilanza le anomalie riscontrate nel corso dell'attività inerente la conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione o con altro Ente pubblico;
- prevedere dei report riepilogativi delle attività svolte da parte dei soggetti che hanno rapporti con la Pubblica Amministrazione; ,
- vietare la corresponsione di compensi, provvigioni, o commissioni a Consulenti esterni, collaboratori o soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese in favore di ECOSAVONA Srl e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- sanzionare tutti i comportamenti in contrasto con i principi di cui alla presente Parte Speciale -1 -.

- **Gestione dei rapporti di profilo istituzionale con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti pubblici** (anche per ciò che concerne la fase della raccolta, la fase della selezione e del trattamento e la fase dello smaltimento dei rifiuti e, quindi, la gestione degli impianti e delle discariche)

Nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti pubblici, le procedure aziendali si ispirano oltre che ai principi generali illustrati nella Parte Generale del presente Modello e al Codice Etico, anche ai principi di riferimento di cui alla presente Parte Speciale -1-

In particolare, tali procedure sono state elaborate tenendo conto dei seguenti criteri:

- in caso di accordi con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti pubblici prevedere la descrizione dettagliata delle attività e dei controlli volti a conoscere e valutare la controparte contrattuale e l'effettività dell'operazione commerciale svolta, dando evidenza in ordine all'accordo raggiunto, alle condizioni economiche, ai limiti e alle reciproche responsabilità dei soggetti coinvolti;
- definire in modo dettagliato contenuti e limiti della delega e/o procura conferita alla funzione organizzativa o alla persona fisica individuata a tal uopo da ECOSAVONA Srl;

- prevedere che si proceda ad una corretta verifica in ordine alla completezza dei dati e dei documenti acquisiti e/o consegnati alla Pubblica Amministrazione;
- garantire che i mezzi di pagamento utilizzati siano quelli previsti dalla prassi commerciale e dalle procedure aziendali adottate da ECOSAVONA Srl;
- documentare in modo idoneo, su supporto cartaceo o informatico, i principali adempimenti eseguiti dalla Direzione e/o funzione nel corso dell'attività, fornendo periodicamente informazioni, mediante la redazione di appositi *report* di evidenza, direttamente all'Organismo di Vigilanza.

- **Gestione di gare, contratti e appalti**

La attività in questione è disciplinata da specifiche procedure aziendali

Oltre agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, tali procedure sono state elaborate tenendo conto dei seguenti criteri:

- prevedere la descrizione dettagliata delle attività e dei controlli volti a conoscere e valutare la controparte contrattuale e l'effettività dell'operazione commerciale svolta o da svolgersi;
- definire in modo dettagliato, ai fini della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, contenuti e limiti della delega e/o procura conferita alla funzione organizzativa o alla persona fisica individuata a tal uopo da ECOSAVONA Srl;
- verificare la correttezza, la completezza dei dati e dei documenti, acquisiti dalla Pubblica Amministrazione in ordine alla gara d'appalto, al contratto o all'appalto;
- prevedere che i contratti stipulati da ECOSAVONA Srl con la Pubblica Amministrazione o con altro Ente pubblico, forniscano informazioni chiare e dettagliate, in ordine all'accordo raggiunto, alle condizioni economiche, ai limiti e alle reciproche responsabilità dei soggetti contraenti;
- garantire che i mezzi di pagamento utilizzati siano quelli previsti dalla prassi commerciale e dalle procedure aziendali adottate da ECOSAVONA Srl;
- documentare in modo idoneo, su supporto cartaceo o informatico, i principali adempimenti eseguiti dalla Direzione e/o funzione nel corso dell'attività di gestione della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, fornendo periodicamente informazioni, mediante la redazione di appositi *report* di evidenza, direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- definire con chiarezza e precisione le funzioni incaricate di effettuare attività di verifica e controllo sulla corretta esecuzione dei contratti di appalto, su gare pubbliche e sulle modalità di espletamento di detto controllo.

- **Gestione degli Approvvigionamenti**

In ordine al processo di gestione degli approvvigionamenti di beni, servizi, opere e incarichi professionali le procedure aziendali sono state elaborate tenendo conto dei seguenti criteri:

- garantire che i mezzi di pagamento impiegati nella gestione degli approvvigionamenti siano quelli utilizzati dalla prassi commerciale e dalla procedura interna;
 - prevedere specifici poteri di firma in relazione alla gestione del processo di approvvigionamento di beni, servizi, opere e incarichi professionali;
 - documentare in modo idoneo, su supporto cartaceo o informatico, i principali adempimenti eseguiti dalla Direzione e/o funzione nel corso dell'attività relativa agli approvvigionamenti, fornendo periodicamente informazioni, mediante la redazione di appositi *report* di evidenza, direttamente all'Organismo di Vigilanza;
 - definire con chiarezza e precisione le funzioni incaricate di effettuare attività di verifica e controllo della corretta esecuzione degli approvvigionamenti e le modalità di espletamento di detto controllo;
 - prevedere un sistema di controllo, che mediante la compilazione di schede di evidenza o la verbalizzazione delle riunioni effettuate, consenta di verificare la regolarità e trasparenza delle operazioni svolte;
 - prevedere all'interno di ciascun contratto di collaborazione e/o di consulenza, l'inserimento di apposite clausole contrattuali con l'espressa previsione che la violazione delle procedure e delle disposizioni del Codice Etico determini o possa determinare la risoluzione immediata del contratto.
- **Gestione delle attività inerenti la richiesta di provvedimenti e atti amministrativi verso la Pubblica Amministrazione (anche per ciò che concerne la fase della raccolta, la fase della selezione e del trattamento e la fase dello smaltimento dei rifiuti e, quindi, la gestione degli impianti e delle discariche)**

In ordine al processo relativo alla richiesta di autorizzazioni e/o licenze e l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione è in fase di implementazione una procedura aziendale che verrà elaborata tenendo conto dei seguenti criteri:

- individuare le funzioni e/o le persone deputate a gestire la richiesta di autorizzazioni e/o di licenze o altri adempimenti, necessarie alle attività aziendali, alla Pubblica Amministrazioni e/o a soggetti pubblici;
- definire in modo dettagliato contenuti e limiti della delega e/o procura conferita alla funzione organizzativa o alla persona fisica individuata a tal uopo da ECOSAVONA Srl;
- documentare l'attività svolta nel caso del rilascio di licenze, autorizzazioni o altri adempimenti, mediante report informativi, dai quali devono risultare il tipo di autorizzazione, licenza o atto richiesti, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti nonché una relazione di sintesi sul processo relativo al rilascio della licenza, atto, autorizzazione;
- garantire che i mezzi di pagamento utilizzati siano quelli previsti dalla prassi commerciale e dalle procedure aziendali adottate da ECOSAVONA Srl;

- prevedere un rendiconto periodico sulla gestione degli adempimenti in materia di licenze/autorizzazioni da parte di soggetti pubblici da portare a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza.

- **Gestione delle attività inerenti le attività di verifica/ ispezioni/accertamenti/collaudi da parte di Enti pubblici competenti**

Oltre agli adempimenti e agli obblighi imposti dalla normativa vigente, è in via di implementazione la procedura, che dovrà individuare le modalità e le funzioni responsabili in relazione alle attività di ispezione, controllo, verifica e accertamenti da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione e/o soggetti pubblici nell'ambito delle attività aziendali di ECOSAVONA Srl (in campo igienico sanitario, alimentare, in materia di sicurezza sul lavoro, in materia fiscale, tributaria e previdenziale (quali ad esempio: funzionari enti locali, Guardia di Finanza, INPS, INAIL, ASL, etc.)

In particolare, tale procedura verrà elaborata tenendo conto dei seguenti criteri

- individuare le funzioni e/o le persone deputate a gestire tali adempimenti (partecipazione, gestione e controllo) in caso di ispezioni, verifiche, accertamenti da parte della Pubblica Amministrazione e/o di soggetti pubblici competenti;
- definire in modo dettagliato, contenuti e limiti della delega e/o procura conferita alla funzione organizzativa o alla persona fisica individuata a tal uopo da ECOSAVONA Srl;
- documentare l'attività svolta nel corso dell'attività ispettiva e/o di controllo mediante linee di *reporting* informativo, dal quale devono risultare i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti nonché una relazione di sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;
- prevedere un rendiconto periodico sulla gestione degli adempimenti in materia di ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici da portare a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza.

- **Gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare e logistica**

In ordine alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare nonché alle attività di logistica ad esso connesse, verrà adottata una nuova procedura aziendale che dovrà essere elaborata tenendo conto dei seguenti criteri:

- verificare la correttezza, la completezza e la veridicità dei dati e dei documenti, acquisiti dal cliente (Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio);
- prevedere la descrizione dettagliata delle attività e dei controlli volti a conoscere e valutare la controparte contrattuale e l'effettività dell'operazione mobiliare o immobiliare;

- definire in modo dettagliato, contenuti e limiti della delega e/o procura conferita alla funzione organizzativa o alla persona fisica incaricata a tal uopo da ECOSAVONA Srl;
 - verificare che l'ammontare delle risorse finanziarie movimentate corrisponda a quanto previsto nei vari contratti stipulati;
 - garantire che i mezzi di pagamento impiegati nella gestione degli acquisti/vendite mobiliari e immobiliari siano quelli solitamente utilizzati dalla prassi commerciale;
 - documentare in modo idoneo, su supporto cartaceo o informatico, i principali adempimenti eseguiti dalla Direzione e/o funzione nel corso dell'attività di gestione degli acquisti, fornendo periodicamente informazioni, mediante la redazione di appositi *report* di evidenza, direttamente all'Organismo di Vigilanza;
 - definire con chiarezza e precisione le funzioni incaricate di effettuare attività di verifica e controllo della corretta esecuzione degli acquisti e le modalità di espletamento di detto controllo.
- **Gestione del processo di assunzione del personale dipendente, di collaboratori, di consulenti e di incarichi professionali in genere.**

Nella gestione del processo di selezione e assunzione di personale dipendente, di collaboratori e di incarichi professionali in genere, è stata adottata una specifica procedura aziendale che, oltre ad ispirarsi ai principi di cui alla Parte Generale del Modello e alla Parte Speciale- 1- provvede a:

- documentare in modo idoneo, su supporto cartaceo o informatico, i principali adempimenti eseguiti dalla Direzione e/o funzione nel corso dell'attività di gestione e selezione del personale, fornendo periodicamente informazioni mediante la redazione di report di evidenza, direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- stabilire le modalità di comunicazione in ordine alla assunzione e/o cessazione del rapporto di lavoro alle Autorità pubbliche competenti;
- selezionare il personale sulla base di criteri meritocratici che puntino essenzialmente sulla professionalità e sulla competenza dei lavoratori, senza incorrere in alcuna discriminazione;
- prevedere, nell'ipotesi di consulenti una specifica clausola che li vincoli all'osservanza dei principi etico-comportamentali adottati dalla società;
- rispettare le percentuali previste dalla legge circa l'assunzione del personale rientrante nelle c.d. "categorie protette", così come previsto dalla normativa in materia;
- quantificare le risorse umane all'inizio di ogni anno, ciò andrebbe documentato anche nel budget e autorizzato dal vertice aziendale;
- prevedere clausole specifiche che vincolino il personale all'osservanza dei principi etico-comportamentali della società e dei principi contenuti nel Modello di organizzazione e gestione con espressa previsione che la violazione

delle procedure, delle disposizioni del Codice Etico e dei principi generali del presente Modello determini o possa determinare la risoluzione immediata del contratto;

- prevedere specifiche procedure aziendali disciplinanti: le modalità di formazione del personale dipendente e dei consulenti in genere, i criteri per usufruire delle sovvenzioni, contributi e finanziamenti erogati dallo Stato per promuovere la formazione del personale; i rapporti con le società fornitrici di lavoro temporaneo;
 - prevedere i soggetti cui spetta la titolarità degli adempimenti e delle incombenze previsti dalla normativa fiscale e previdenziale;
 - definire contenuti e limiti della delega e/o della procura conferita alla funzione organizzativa o alla persona fisica in materia previdenziale e fiscale;
 - garantire che i rapporti con enti previdenziali siano previsti dalle procedure aziendali adottate da ECOSAVONA ;
 - documentare e archiviare in modo idoneo gli adempimenti eseguiti in materia previdenziale e fiscale dando informativa periodica all'Organismo di Vigilanza tramite report di evidenza.
- **Gestione degli omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni e liberalità.**

Ai fini della gestione del processo in oggetto, la Società ha adottato specifica procedura che si ispira ai principi sanciti nella presente Parte Speciale -1- del Modello di Organizzazione.

In particolare, tale procedura provvede a:

- definire le categorie di spesa di rappresentanza e degli omaggi effettuabili;
- identificare i soggetti aziendali deputati a sostenere le spese e/o a rilasciare omaggi e provvedere alla loro fornitura;
- prevedere specifici range economici con espressa indicazione degli importi entro i quali la spesa e/o l'acquisto è da considerarsi di modesto valore, anche in considerazione del destinatario;
- prevedere l'esistenza di un "catalogo" delle tipologie di beni che possono essere concessi come omaggio (agende, calendari, oggetti sociali, ecc);
- prevedere la registrazione presso il soggetto aziendale richiedente, degli omaggi consegnati e/o delle spese sostenute a favore di dipendenti della Pubblica Amministrazione e/o di soggetti pubblici;
- assicurare l'evidenza documentale relativa alle spese sostenute e alle singole fasi del processo di richiesta, acquisto, consegna di omaggi;
- fornire attraverso *report* di evidenza all'Organismo di Vigilanza le spese e gli omaggi effettuati superiori al modico valore in deroga ai principi standard.

- **Gestione dei crediti nei confronti degli enti pubblici**

Nella gestione dei crediti nei confronti con gli enti pubblici, la prassi aziendale si ispira oltre che ai principi generali illustrati nella Parte Generale del presente Modello e al Codice Etico, anche ai principi di riferimento di cui alla presente Parte Speciale -1-

In particolare, tale prassi tiene conto dei seguenti criteri:

- garantire che i mezzi di pagamento utilizzati siano quelli previsti dalla prassi commerciale e dalle procedure aziendali adottate da ECOSAVONA Srl;
- documentare in modo idoneo, su supporto cartaceo o informatico, i principali adempimenti eseguiti dalla Direzione e/o funzione deputata nel corso dell'attività, fornendo periodicamente informazioni, mediante la redazione di appositi *report* di evidenza, direttamente all'Organismo di Vigilanza.